

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Nuovo testo unificato C. 3461 e C. 3605. (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	253
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	255

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2012 – Presidenza del vicepresidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.

Nuovo testo unificato C. 3461 e C. 3605.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Mario PEPE, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Francesco Bevilacqua, riferisce sul provvedimento in esame, volto a sostenere e valorizzare i giochi storici, le rievocazioni e i cortei in costume. Rileva che l'articolo 1 fa riferimento a rappresentazioni artistiche rievocative delle singole comunità territoriali basate su criteri di veridicità storica; la Repubblica ha il compito di riconoscere,

tutelare e valorizzare tali manifestazioni, quale componente rilevante del patrimonio culturale, sociale, economico e turistico del Paese. Evidenzia che l'articolo 2 individua il quadro delle competenze, prevedendo la collaborazione dello Stato con le regioni e gli enti locali e facendo esplicitamente salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Sottolinea che lo Stato, le regioni e gli enti locali cooperano per promuovere: la diffusione e lo svolgimento delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici a livello locale, nazionale e internazionale; la promozione e il sostegno finanziario; la promozione di centri audiovisivi per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali; la cooperazione con le istituzioni scolastiche e con le università per lo svolgimento di iniziative volte all'approfondimento della conoscenza degli eventi e delle tradizioni alle quali fanno riferimento le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Segnala che l'articolo 3 prevede la costituzione di un albo presso ogni regione; i requisiti e le modalità per l'iscrizione agli albi sono determinati dalla legge regionale. Osserva che i requisiti essenziali

per l'ammissione agli albi sono l'effettiva rappresentazione della tradizione storico-culturale e l'effettivo radicamento della manifestazione nella tradizione storica locale. Sottolinea che l'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, del Consiglio nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, presieduto dal Ministro e composto da tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e da un esperto designato dal Ministro per i beni e le attività culturali; il Consiglio ha i seguenti compiti: istituzione di una banca dati generale delle manifestazioni dei cortei in costume e dei giochi storici; censimento delle manifestazioni; pubblicazione e aggiornamento annuale, sul sito *internet* istituzionale, della banca dati delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Segnala che l'articolo 4-*bis* dispone che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dei

beni culturali e il Ministro dell'interno, con proprio decreto indica i requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni. Rileva che l'articolo 5 reca la clausola di copertura finanziaria. Ravvisa l'esigenza che i piani relativi alla programmazione, organizzazione, gestione e valorizzazione delle manifestazioni culturali di interesse storico, nonché gli organismi di coordinamento delle medesime siano disciplinati con norme legislative di esclusiva competenza dei consigli regionali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) si associa alle considerazioni del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici (Nuovo testo unificato C. 3461 e C. 3605).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3461 e C. 3605, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante « Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione contempla la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma della medesima disposizione include la « valorizzazione dei beni culturali e la promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente; preso atto, altresì, che la Corte costituzionale ha sancito in più occasioni che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del

riparto di competenze per materia fra Stato e regioni;

evidenziate le specifiche funzioni riconosciute alla Conferenza unificata in ordine alla rappresentanza nel Consiglio nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, nonché alle regioni in materia di istituzione e gestione dell'albo regionale delle predette manifestazioni; rilevato l'articolo 2, comma 2, che statuisce che sono fatte salve le competenze in materia spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

i piani relativi alla programmazione, organizzazione, gestione e valorizzazione delle manifestazioni culturali di interesse storico, nonché gli organismi di coordinamento delle medesime, siano previsti e disciplinati con norme legislative di competenza dei consigli regionali.